FINANZIAMENTO DEI DISAVANZI DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI AL 31 DICEMBRE 1994 E COPERTURA DELLA SPESA FARMACEUTICA PER IL 1996

Art. 1-bis

1. L'accantonamento di cui alla tabella A, voce Ministero della sanita', della legge 23 dicembre 1996, n. 663, e' destinato quanto a lire 450 miliardi per gli anni 1998 e 1999 all'assunzione di ulteriori mutui per il ripiano dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale a tutto il 31 dicembre 1994 e quanto a lire 50 miliardi per gli anni 1998 e 1999 e a lire 300 miliardi per l'anno 1999 all'assunzione di mutui per gli interventi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni. Le disponibilita' derivanti dai mutui di cui al periodo precedente assunti per la copertura dei disavanzi sono utilizzate per il 90 per cento con le stesse modalita' di cui all'articolo 1 e per il 10 per cento vengono assegnate alle regioni dopo il completamento degli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

Versione in vigore dal 15 febbraio 1997, non più in vigore dal 29 dicembre 1998 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Finanziamento dei disavanzi delle aziende unita' sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996
Estremi	Decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 630
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/finanziamento-dei-disavanzi-delle-aziende-unita-sanitarie-locali-al/art-1-bis/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it